

Versione anonimizzata

Traduzione

C-880/19 – 1

Causa C-880/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

3 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania)

Data della decisione di rinvio:

13 novembre 2019

Ricorrenti:

VZ e a.

Resistente:

Eurowings GmbH

[OMISSIS]

Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania)

Ordinanza

Nella causa tra:

VZ e a.

e

Eurowings GmbH

l'Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania)

il 13 novembre 2019

IT

[OMISSIS]

ha così provveduto:

Il procedimento è sospeso in forza dell'articolo 148 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO») fino alla decisione in materia della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla quale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il volo alternativo ivi indicato, il quale consente al passeggero di partire non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto, debba aver luogo dallo stesso punto di partenza del collegamento aereo prenotato ovvero se sia invece ipotizzabile una partenza da un aeroporto diverso.

Nel caso in cui sia ipotizzabile anche una partenza da un diverso aeroporto, se rilevi unicamente il fatto che la partenza abbia luogo non più di un'ora prima dell'orario programmato, a prescindere dalla durata del trasporto del passeggero verso l'aeroporto ovvero se la differenza temporale debba essere calcolata anche tenendo conto del trasporto del passeggero verso l'aeroporto.

Fatti e rilevanza ai fini della decisione:

I ricorrenti chiedono alla resistente il pagamento di una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004.

I ricorrenti erano in possesso di prenotazioni confermate per voli operati dalla resistente, con i quali dovevano essere trasportati come segue:

Numero di volo EW 9654 del 5 giugno 2018, partenza alle ore 11:50 da Düsseldorf, arrivo il 5 giugno 2018 alle ore 15:30 a Thessaloniki (Salonico).

Il 1° giugno 2018, i ricorrenti venivano informati della cancellazione del volo e veniva loro offerto un volo sostitutivo con il quale partivano da Colonia il 5 giugno 2018 alle ore 12:43 e atterravano a Thessaloniki alle ore 16:13.

La partenza era dunque ritardata di 53 minuti rispetto all'originario piano di volo, ma non da Düsseldorf, come nella prenotazione iniziale, bensì da Colonia, mentre l'arrivo era ritardato di 43 minuti.

La resistente invoca la normativa dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004, in base alla quale è esclusa una compensazione pecuniaria nel caso in cui, ove la cancellazione sia stata comunicata con un breve preavviso, sia stato offerto di partire con un volo sostitutivo «non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto».

I ricorrenti ritengono che la normativa possa trovare applicazione solo nel caso in cui la partenza del volo sostitutivo abbia luogo nello stesso aeroporto del volo originariamente prenotato.

Con la sentenza del 10 ottobre 2017, [OMISSIS] il Landgericht Köln (Tribunale del Land di Colonia, Germania) ha affermato che un passeggero «al quale sia stato offerto un volo alternativo fino a sette giorni prima della partenza prevista, [...] [è tenuto ad] accettare anche un orario di partenza che anticipi fino al massimo di un'ora quello originariamente previsto e, in conseguenza di tale scarto temporale, a rideterminare anche i propri spostamenti prima dell'inizio del volo, mentre ciò non può esigersi da un passeggero in caso di mero ritardo». Nel caso di cancellazione del volo, la condizione del passeggero è [a seconda dei casi] anche più sfavorevole nel senso che egli non solo [deve] aspettare più a lungo all'aeroporto di partenza (oppure nell'aeromobile), ma che addirittura le stesse condizioni generali del volo sostitutivo (ad esempio, l'aeroporto di partenza) [Or. 3] sono differenti rispetto al volo cancellato [OMISSIS].

Su tale questione non si sono ancora pronunciate le Corti supreme.

Resta parimenti da chiarire la questione delle modalità con cui calcolare il rispetto dell'anticipo massimo di un'ora nel caso in cui l'aeroporto di partenza del volo sostitutivo sia diverso da quello del volo originariamente prenotato.